



Prot. N.

Rif. N.

Oggetto:



- Ai Sindaci dei Comuni della
Provincia di Salerno
- Ai Responsabili Settore Lavori
Pubblici
- Ai Responsabili Sportello Unico
Edilizia
- Ai Responsabili Sportello Unico
Attività Produttive dei Comuni
della Provincia di Salerno
- LORO SEDI -

- Al Dirigente U.O.D. Genio Civile
di Salerno
Pec: dg08.uod13@pec.regione.campania.it

- Al Diretto Generale dell'ASL di
Salerno
Pec: direzionegenerale@pec.aslsalerno.it

- Al Soprintendente B.A.P. per le
Province di Salerno ed Avellino
Pec: mbac-sbeap-sa@mailcert.beniculturali.it

**Oggetto: nota circolare sulle competenze dei geometri ai fini dello
svolgimento di prestazioni progettuali in zone sismiche -
controdeduzioni alla nota prot. n. 1484/G1-F1-P1 del
30.09.2015 diramata a codeste Amministrazioni dall'Ordine degli
Architetti della Provincia di Salerno**

Spett.li Amministrazioni,

con riferimento alla vicenda di cui all'oggetto ed al fine di controdedurre alla nota prot. n. 1484/G1-F1-P1 del 30.09.2015, diramata dall'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, riteniamo doveroso, ai fini di una corretta valutazione e nel rispetto dell'attuale quadro normativo di riferimento, rappresentarVi quanto segue.

Il Collegio Provinciale dei Geometri e G. L. di Salerno è venuto a conoscenza della Circolare prot. n. 1484/G1-F1-P1 del 30.09.2015 con la quale l'Ordine degli Architetti:

a - ritenendo che, con particolare riferimento alle zone sismiche, *"il geometra non dispone della competenza tecnica in ordine alla effettuazione dei calcoli ed alla direzione dei lavori per i conglomerati cementizi"*;

b - ha invitato codeste Amministrazioni a *"valutare con estremo rigore i limiti alle competenze professionali ... e ad astenersi scrupolosamente alle precisate indicazioni giuridiche fornite in materia"*.

Gli effetti di tale circolare sull'intera categoria professionale dei geometri potrebbero essere certamente rilevanti ed impongono puntuali controdeduzioni.

I - Innanzitutto, va evidenziato che la circolare in epigrafe si fonda su di una interpretazione errata dell'invocato orientamento giurisprudenziale, tanto da risultare assolutamente generalizzante e lesiva per un'intera categoria professionale.

Ed invero, il Consiglio di Stato - Sez. II, con il parere n. 2539 del 04.09.2015, tra due distinti orientamenti – uno che fa propria una interpretazione restrittiva, l'altro estensiva - **impone di ricercare un principio regolatore capace di sovrintendere all'esercizio delle competenze dei vari ordini professionali; con ciò escludendo in modo assoluto l'ipotesi che il geometra non abbia competenza in relazione alla progettazione di fabbricati le cui strutture comportino l'uso del cemento armato.**

Detto parere - confortato anche dall'avvenuta abrogazione del R.D. n. 2229/1939 che riservava le competenze professionali in materia di cemento armato ad ingegneri ed architetti – esprime l'orientamento secondo cui **il geometra è sempre competente per la progettazione architettonica delle costruzioni civili comportanti l'uso del cemento armato, con il solo limite della modesta entità.**

II - Al fine di procedere alla corretta attribuzione ed individuazione delle competenze professionali, si impone una valutazione "caso per caso", in base all'entità dell'opera, configurando due ipotesi:

a - costruzione da realizzare in **zona non a rischio sismico o a basso rischio sismico**, per la quale il geometra è competente per la progettazione architettonica e la direzione lavori di costruzioni civili, di modesta entità, comportanti l'uso del cemento armato;

b - costruzione civile, di modesta entità, da realizzare in zona ad elevato rischio sismico, in cui:

b.1 - l'attività di progettazione e direzione lavori incentrati sugli aspetti architettonici può essere affidata al geometra;

b.2 - mentre all'ingegnere o all'architetto - tecnico competente per l'esecuzione dei necessari calcoli e per la valutazione dei pericoli per la pubblica incolumità - spetta la progettazione e direzione lavori delle strutture da realizzare in cemento armato.

In quest'ultimo caso, l'incarico deve essere affidato sin dall'inizio al tecnico in grado di eseguire i calcoli, **per la parte di sua competenza** e sotto la sua responsabilità.

III - Sul punto la giurisprudenza (Cons. Stato - Sez. II, parere n. 2539 del 04.09.2015) ha chiarito che:

a - *"per ciò che concerne le competenze dei geometri in materia edilizia, deve ritenersi – anche dopo l'abrogazione del R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, per effetto dell'emanazione del d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212 – che **per le "modeste" costruzioni civili il geometra possa progettare, con l'uso del cemento armato, piccole costruzioni accessorie, che non richiedano***

particolari operazioni di calcolo e non implicino per destinazione pericolo per l'incolumità delle persone";

b - "in ordine alla competenza di geometri alla progettazione ed esecuzione di "modeste costruzioni civili", la "modestia" della costruzione, vista l'indeterminatezza della nozione, va valutata sia sotto l'aspetto quantitativo che sotto quello qualitativo (con riferimento ai problemi tecnici che l'opera solleva), mantenendo ferme le limitazioni scaturenti dalla lett. l) dell'art. 16 R.D. n. 274 del 1929, ed in particolare quella del pericolo alla pubblica incolumità, che nel caso delle costruzioni civili implica sia valutata secondo criteri di particolare rigore";

c - "nulla impedisce che la progettazione e direzione dei lavori relativi alle opere in cemento armato sia affidata al tecnico in grado di eseguire i calcoli necessari e di valutare i pericoli per la pubblica incolumità, e che l'attività di progettazione e direzione dei lavori, incentrata sugli aspetti architettonici della "modesta" costruzione civile, sia affidata, invece, al geometra";

d - "pur non potendosi accettare nella sua absolutezza la tesi per la quale nelle zone sismiche l'edificazione con l'uso del cemento armato esclude di per sé che la costruzione civile possa ritenersi "modesta", ché, altrimenti, si verrebbe a determinare un'irrazionale eccezione per le costruzioni rurali e per uso di industrie agricole, deve ritenersi che il grado di pericolo sismico della zona, in cui insiste la costruzione, non possa non trovare considerazione nella valutazione di un progetto relativo alle piccole costruzioni accessorie e alle "modeste" costruzioni civili, nel senso appunto che ben possono le Amministrazioni competenti esigere che la "modestia" di una costruzione, che faccia uso di cemento armato, sia valutata con particolare rigore, al fine di considerare con prevalente attenzione la progettazione, esecuzione e direzione dei lavori delle opere statiche, che dovrà essere demandata alla responsabilità di un professionista titolare di specifiche competenze tecniche all'effettuazione dei calcoli necessari ed alla valutazione delle spinte, controspinte e sollecitazioni, cui può essere sottoposta la costruzione. Sicché la progettazione statica, in questi casi, avrà prevalenza sulla progettazione architettonica e, se

si vuole, il professionista capofila non potrà che essere l'ingegnere o l'architetto".

In altri e più chiari termini, l'ingegnere o l'architetto può curare la progettazione statica, mentre il geometra è competente per la progettazione architettonica, che dovrà necessariamente conformarsi alle esigenze di dimensionamento strutturale (spettanti all'ingegnere o all'architetto).

Per le zone sismiche, poi, le Amministrazioni hanno il dovere di valutare l'entità della costruzione, al fine di qualificarla, o meno, di modesta entità.

E ciò, al preciso fine di evitare di "*determinare un'irrazionale eccezione per le costruzioni rurali e per uso di industrie agricole*", per le cui opere in cemento armato i geometri mantengono le loro competenze (si cfr. Cons. Stato - Sez. V, 2302.2015, n. 883).

IV - In relazione al concetto di "modesta costruzione civile", la cui indeterminatezza ha dato sempre luogo a incertezza, si richiama la delibera di G.R. della Regione Campania n. 3654 del 27.05.1994, ancora vigente, con la quale la Giunta ha preso atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale Campania in data 25.02.1994, con il quale è stato confermato che "*si possa riconoscere la competenza dei tecnici diplomati per*":

in zone asismiche:

a - "*interventi in edifici con strutture portanti in muratura di cui possono fare parte elementi isolati semplici anche in c.a. (solai, piattebande, cordoli, sbalzi, scale, tetti e tettoie)*";

b - "*interventi di adeguamento sismico in edifici con strutture portanti in muratura in cui la verifica sismica possa essere omessa e sostituita con specifica e adeguata relazione tecnica sul comportamento delle strutture*";

in zone sismiche:

c - "*anche nell'ambito di zone sismiche si possono consentire a tecnici diplomati, per costruzioni di "modesta entità" secondo la legislazione vigente, tanto la redazione del progetto architettonico, quanto la direzione dei lavori di edifici con strutture intelaiate, sempre che il progetto stesso sia corredato di*

calcoli strutturali elaborati da un ingegnere o architetto, ed in presenza del collaudatore statico in corso d'opera previsto dalla L.R. Campania n. 9/83".

V - In tale esatto contesto, il parere espresso dal Consiglio di Stato - richiamato dalla circolare dell'Ordine degli Architetti – fa sicuramente salve le competenze dei geometri con le precisazioni di cui sopra, nel pieno rispetto dell'attuale quadro normativo.

La lettura che precede è tanto più agevole nell'ambito della Regione Campania, tenuto conto di quanto disposto – e chiarito – con la richiamata delibera di G.R. n. 3654 del 27.05.1994.

***** *****

Tanto premesso, il **Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno**, nella persona del Presidente p.t., **invita** le Amministrazioni in indirizzo a procedere ad una corretta valutazione ed individuazione delle distinte competenze professionali, nel pieno rispetto delle competenze dei Geometri, come sopra chiarito, sulla base di una corretta lettura del quadro normativo e delle decisioni intervenute in materia.

Tanto si doveva in un'ottica di leale e proficua collaborazione, che contraddistingue, da sempre, i rapporti della categoria rappresentata da questo Collegio con le amministrazioni locali.

Si manifesta la più ampia disponibilità a qualsiasi ulteriore chiarimento, affinché le attività professionali tecniche possano essere correttamente proseguite nel rispetto di comportamenti e regole fino ad oggi seguiti per l'istruttoria delle istanze edilizie in mancanza di qualsivoglia sopravvenuta modifica legislativa.

Distinti saluti.



Il Presidente

Geom. Felice Di Salvatore